VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE "AL DI QUA DEL FARO" - ASDIM

Prot.

Anno

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di giugno, alle ore 15:00 presso lo Studio Medico dell'Associazione AsDIM, in Benevento alla c/da San Chiricosi è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Diabetici Italia Meridionale "Al di qua del faro" ASDIM.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito web ufficiale, così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 21 soci su n°247 soci iscritti ed aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto ad aggiornamento della denominazione dell'Associazione da As.D.I.M. ETS (Associazione Diabetici Italia Meridionale Ente del Terzo Settore) a As.D.I.M ODV (Associazione Diabetici Italia Meridionale Organizzazione di Volontariato) per adeguamento alle normative ed iscrizione al RUNTS;

Il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la sig.ra Polese Giuseppina.

Il Presidente relaziona sulla attività posta in essere per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e della necessità di modificare

la denominazione dell'associaione da As.D.I.M. ETS (Associazione Diabetici Italia Meridionale Ente del Terzo Settore) a As.D.I.M ODV (Associazione Diabetici Italia Meridionale Organizzazione di Volontariato).

Il Presidente dà lettura, pertanto dello statuto e delle norme statutarie con la sostituzione dell'acronimo ETS in ODV. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio der Agenzia delle Entrate chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto leaislativo. Il Presidente, inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 19:45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori. Letto, firmato e sottoscritto in Benevento il 2 giugno 2022

Prot.

Anno

Il Presidente

Il Segratario

Giuseppina Polese

ASSOCIAZIONE DIABETICI ITALIA MERIDIONALE

"AL DI QUA DEL FARO" – ASDIM ODV

Prot.

Anno

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE DIABETICI ITALIA MERIDIONALE AL DI QUA DEL FARO ODV", (con sigla abbreviata "ASDIM ODV) da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla

legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a);

2) interventi e prestazioni sanitarie (lett. a);

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (lett. u);

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

L'associazione è un centro d'iniziativa, d'incontro, di aggregazione e di produzione nell'ambito dell'assistenza e dell'aiuto ai cittadini affetti da diabete nonchè della difesa dei loro diritti.

In modo particolare l'associazione agisce per:

a) La protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del diabetico e dell'ambiente che lo circonda;

b) La protezione del diabetico contro i rischi che possono nuocere agli

Prot.

Anno

interessi economici suoi e della sua famiglia;

c) Lo sviluppo d'iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del diabetico, della sua famiglia e di tutte le persone che hanno interessi o connessione con persone affette da diabete, orientate alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario, in quanto utenti e consumatori, sia con le aziende sia con enti e istituzioni pubbliche e private;

d) La promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i diabetici e le loro famiglie, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte le iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti e l'assistenza ai diabetici;

e) La promozione e la difesa della libertà di opinione, di espressione e d'informazione dei diabetici in quanto utenti e consumatori.

f) Operare nel settore della ricerca socio-sanitaria per promuovere nuove soluzioni tecniche e sanitarie che migliorino le condizioni dei diabetici, promuovendo con borse di studi, percorsi formativi, sviluppo di progetti e quant'altro possa essere realizzato per lo sviluppo;

g) Proporre la realizzazione di nuove strutture o il miglioramento e l'ottimizzazione di quelle esistenti, per rendere efficiente ed efficace l'accoglienza e l'assistenza sociosanitaria al diabetico ed alla sua famiglia;

h) Proporre provvedimenti normativi al fine di migliorare, semplificare e

Prot.

Anno

armonizzare, ogni dato concernente la condizione del cittadino diabetico, in termini di qualità di vita, di condizione economica e di accesso all'assistenza sanitaria ad ogni livello e grado;

Prot.

Anno

i) organizzare convegni, corsi, attività di formazione professionale, culturali e progetti educativi nelle scuole, essere quindi parte attiva nella formazione in materia di prevenzione e cura, verso i cittadini, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, i gruppi d'acquisto e comunque verso un pubblico sempre più vasto, per favorire la divulgazione, l'informazione e la conoscenza della patologia e delle attività dell'associazione;

j) promuovere ed elaborare ricerche e studi, piani di fattibilità e progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed innovazioni, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati;

k) ricercare e ottenere, sui mercati nazionali ed esteri, le migliori condizioni economiche conseguibili, al fine dell'acquisto di beni e servizi, per i fabbisogni e nell'interesse degli associati propri e di associazioni collegate; ricercare altresì ogni possibile agevolazione, in favore degli associati, in quanto collegate alle finalità istituzionali;

l) pubblicare periodicamente notizie e informazioni sul diabete e sulle attività dell'Associazione, anche sotto forma di rivista dedicata;

m) cooperare con tutti quelli che, nei più svariati ambiti della vita culturale e sociale, operano in difesa e nel rispetto dell'ambiente per migliorare la qualità della vita umana, per la solidarietà tra uomini e popoli.

Per tali scopi l'associazione promuove incontri e dibattiti; istituisce corsi di

formazione, partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive, interviene sulla stampa e con ogni altro mezzo divulgativo per informare sullo stato dei media, i condizionamenti e i loro prodotti; indice manifestazioni, denuncia e avanza proposte in ogni sede opportuna.

Prot.

Anno

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento degli scopi sociali è noto e riconosciuto che, la forza dell'associazione incide sul risultato, che a sua volta si determina da quanto più importante e maggiore sia il livello di penetrazione e conoscenza dell'associazione medesima, verso un grande pubblico e che, solo allora, migliori e più incisive saranno le possibilità di finalizzare gli obiettivi.

A tal fine pertanto, "AL DI QUA DEL FARO – ASDIM ODV", potrà affidare a soggetti terzi, organismi pubblici o privati, il compito di amplificare e promuovere gli scopi e le iniziative dell'associazione, delegando altresì l'attività di aggregazione e la raccolta delle quote associative ed anche, conferire mandati per ricerche di mercato e conclusione di differenti accordi commerciali in favore degli associati, nel rispetto delle finalità istituzionali, coerente con la volontà che ogni associato manifesta aderendo

all'associazione e quindi nel reciproco spirito di intenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Prot.

Anno

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

La consegna o l'invio della tessera al richiedente, è da intendersi anche quale atto di ammissione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, sarà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono previste le seguenti tipologie associative:

- Socio Ordinario, ha diritto al voto in assemblea e gode di tutti i privilegi dei soci;
- Socio Famiglia, la qualifica di socio si estende a tutti i componenti del medesimo nucleo anagrafico del socio, il diritto al voto in assemblea è riconosciuto solo al socio "capofamiglia" mentre tutti i componenti del nucleo godono dei privilegi di socio;
- Socio Sostenitore, per i soci che sostengono economicamente o con altre forme materiali o immateriali l'associazione e le sue iniziative, ha diritto al voto e gode di tutti i privilegi di socio.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

La quota sociale ha valenza annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno,

Prot.

Anno

indipendentemente alla data di iscrizione o rinnovo. In deroga a tale regola, solo per la prima iscrizione, la scadenza è prorogata al 31 dicembre dell'anno successivo se l'iscrizione è avvenuta nel terzo quadrimestre dell'anno.

Prot.

Anno

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto si:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'assemblea dei Soci alla prima convocazione utile, e comunue entro 3 (tre) mesi, delibera definitivamente in merito all'istanza di riesame.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

Prot.

Anno

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Prot.

Anno

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente dell'Associazione e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi sul sito web istituzionale (www.asdim.it) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

Prot.

Anno

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza

Prot.

Anno

dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l'assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Prot.

Anno

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Vice Presidente)

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l'assemblea perché provveda all'elezione di un

Prot.

Anno

nuovo Consiglio.

ART. 11

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; al fine delle proprie mansioni, può delegare una persona di sua fiducia, previo consenso del Presidente.

ART. 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Puo essere destinatario di una o più deleghe di funzioni contabili, amministrative e finanziarie a tempo indeterminato, purchè istituite con atto scritto su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Altre cariche e riconoscimenti)

Il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente o di un suo altro membro, ha facoltà di nominare uno o più Presidenti Onorari, soci che si sono distinti per impegno e partecipazione in ambito sociale, scientifico o morale, anche in contesti non connessi alle finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione presso le Istituzioni Pubbliche ed in eventi ufficiali, pur non avendo potere di delega. Ha facoltà di partecipare

Prot.

Anno

alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste di Consigliere, senza diritto di voto, i suoi pareri, in merito alle delibere del consiglio, si riportano sui verbali delle riunioni, ma non sono obbligatori o vincolanti.

Assumono il riconoscimento di Ambasciatore, i soci che comprovatamente si distinguono nella diffusione dell'Associazione e dei suoi scopi; vengono nominati dal Consiglio Direttivo su segnalazione di un Delegato Regionale, Provinciale o di un Responsabile locale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare ogni anno, fino a tre associati onorari distintisi per meriti particolari connessi alle finalità dell'associazione.

Assumono la carica di Responsabile del "Faro", i soci che ne fanno richiesta e che si sono distinti nel proprio territorio per impegno e partecipazione all'associazione ed alle sue attività. La carica viene istituita con apposito atto scritto dal presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva.

Assumono la carica di Responsabile provinciale, i soci che ne fanno richiesta per la propria provincia di residenza in cui sono costituiti ed attivi almeno tre "Fari" e non è presente un Responsabile in carica. Qualora nessun socio faccia richiesta, il Consiglio Direttivo può designare direttamente un qualsiasi socio, Responsabile provinciale, qualora vi siano i requisiti di necessità.

Assumono la carica di Responsabile regionale, i soci che ne fanno richiesta per la propria regione di residenza che abbiamo ricoperto la carica di Responsabile provinciale almeno per un anno e che nella propria regione sia presente almeno un Responsabile provinciale in carica. La carica di Responsabile regionale e provinciale possono coesistere in capo alla medesima persona.

Prot.

Anno

Qualora nessun socio faccia richiesta, il Consiglio Direttivo può designare direttamente un qualsiasi socio, Responsabile regionale, qualora vi siano i requisiti di necessità.

Prot.

Anno

ART. 14

(Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo indipendente. Esso può esprimere pareri su tutti i settori di interesse o interconessi all'attività dell'Associazione, può svolgere studi, ricerche, approfondimenti, redigere vademecum, pubblicazioni e suggerimenti sui vari aspetti direttamente o indirettamente connessi al diabete ed ai diabetici ivi compresi terapie, protocolli, operatori tecnico-scientifici e sanitari, presidi, accessori e strutture.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo che chiamerà a farne parte comprovate professionalità e studiosi nei campi d'interesse delle attività perseguite dall'associazione, fino a un massimo di nove membri oltre ad un coordinatore nazionale che presiede e coordina il comitato medesimo.

Il membri del Comitato scientifico durano in carica per tre anni con possibilità di riconferma per il periodo successivo, possono essere destituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, su segnalazione del coordinatore nazionale e con un preavviso minimo di trenta giorni, in caso di comprovata inadempienza o negligenza o mancata partecipazione ai lavori del comitato. In caso di destituzione o dimissione di un membro, il Consiglio Direttivo eleggerà un sostituto nei trenta giorni successivi.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante.

ART. 15

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Prot.

Anno

L'Organo di controllo, anche monocratico o collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Prot.

Anno

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, o del rendiconto di cassa dove ne ricorrano i presupposti, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19

(Libri)

Prot.

Anno

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo il quale deve ottemperare alla richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto

Prot.

Anno

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

SI RICHIEDE ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DEL COMMA 3 E DEL COMMA 5 ARTICOLO 82 COME DA DECRETO LEGISLATIVO 03 LUGLIO 2017 n°117

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento
Eseguita registrazione il 03 GIU. 2022
N° 1036 Mod. 3 Vol.
Pagati €
IL FUNZIONARIO
MASSIMO FRANZESE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Fernando Marotta (disposizione di servizio n.....)*
Prot.
Anno